



LEGGE SULL'EQUO CANONE

Art. 83

Relazione al Parlamento

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

Versione in vigore dal 29 luglio 1978 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 dicembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sull'equo canone
Estremi	Legge 27 luglio 1978, n. 392
Titolo	IV — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-sull-equo-canone/art-83-relazione-al-parlamento/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it